

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PROFIT

Lunedì 2 marzo 2026



LA FISCALITA' DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI NON PROFIT: NOVITA' NORMATIVE E IMPLICAZIONI OPERATIVE

a cura del Dott. Riccardo PETRIGNANI – Commercialista in Torino

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA



L. 106/2016 – 06.06.2016

Legge delega di riforma
del Terzo Settore

D.lgs. 112/2017 – 03.07.2017

Impresa sociale

D.lgs. 111/2017 – 03.07.2017

Cinque per mille

D.lgs. 117/2017 –
03.07.2017

Codice del Terzo Settore

DM 106/2020

(RUNTS)

15/09/2020

OPERATIVITA
' RUNTS

23/11/2021

AUTORIZZAZIONE
UE

08/03/2025

CIRCOLARE AdE 1/E

19/02/2026

DM 05.03.2020

SCHEMI DI BILANCIO

DM 09.06.2022

LINEE GUIDA
RACCOLTA
FONDI

D.LGS. 186/2025

04.12.2025

*attua la Legge delega
fiscale n. 111/2023*

CASO PRATICO 1

A CURA DI DAVIDE BARBERIS

La ONLUS che decide di non iscriversi al RUNTS deve devolvere il proprio patrimonio?



Sì, la mancata iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporta, in linea generale, l'obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale maturato nel periodo in cui l'ente ha operato in regime ONLUS.

Con l'abrogazione della disciplina di cui al d.lgs. 460/1997, la qualifica di ONLUS non è più prevista dall'ordinamento. Il passaggio al RUNTS non configura una mera continuità automatica del precedente regime, ma segna la chiusura di una fase normativa. Proprio per tale ragione, il legislatore ha previsto che le risorse accumulate beneficiando del regime fiscale ONLUS rimangano vincolate al circuito della utilità sociale.

L'obbligo riguarda il patrimonio incrementale, ossia l'incremento patrimoniale formatosi durante il periodo di applicazione del regime ONLUS. Non si tratta necessariamente dell'intero patrimonio dell'ente, ma della quota che rappresenta l'accrescimento realizzato in costanza del regime agevolato.

La devoluzione deve essere effettuata a favore di altri enti del Terzo settore o comunque di soggetti operanti con finalità di interesse generale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente e previo rispetto degli adempimenti procedurali richiesti.

Sono previste specifiche eccezioni, che richiedono una verifica puntuale delle condizioni soggettive e oggettive dell'ente.

In conclusione, anche nel caso di iscrizione al RUNTS, l'ente è tenuto — salvo ipotesi particolari — alla devoluzione del patrimonio incrementale maturato nel periodo ONLUS, in coerenza con il principio di salvaguardia della destinazione solidaristica delle risorse.



CASO PRATICO 2

ODV

A CURA DI MARIO PAOLO MOISO

Un'organizzazione di volontariato che svolge nell'ambito della propria attività istituzionale il trasporto sanitario urgente o secondario in convenzione a rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati con Aziende Sanitarie Locali e svolge la propria attività prevalentemente con volontari e con alcuni dipendenti e che fino all'esercizio 2025 poteva considerare tale attività non commerciale sia ai fini Ires sia ai fini Iva sulla base dell'art. 8 del DPR 266/1991, dall'esercizio 2026 deve assoggettare ad IVA la propria attività?

RISPOSTA



Premesso che l'art. 102, comma 2, lett. d), del D.lgs. 117/2017, in vigore dal 2026, ha disposto:

“Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- omissis - d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266; - omissis -”.

Dal 1° gennaio 2026 le ODV passano pertanto da un regime di esclusione soggettiva generalizzata ad un sistema fondato sulla qualificazione oggettiva delle singole operazioni ai fini IVA.

A seguito quindi dell'esame della circolare n. 1/2026 emanata dall'Agenzia delle Entrate il 19 febbraio 2026, e quindi allo stato attuale della normativa, deve considerare i suddetti trasporti sanitari urgenti e secondari con ambulanze in convenzione con Aziende Sanitarie e Ospedaliere, operazioni rilevanti ai fini IVA, esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 15 del D.P.R. 633/1972.

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che svolgono esclusivamente operazioni esenti (ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72), è possibile la dispensa dagli adempimenti IVA che si basa sull'opzione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/72.

La procedura consente di evitare fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale IVA, a patto di rinunciare alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

La scelta di dispensarsi dagli adempimenti IVA si manifesta innanzitutto attraverso un comportamento concludente. Si decide cioè di non emettere fattura (salvo richiesta da parte del cliente) e di non registrare le operazioni esenti.

La scelta di optare per la dispensa andrà poi confermata tramite la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui tale opzione viene esercitata. L'opzione è vincolante per un quinquennio e deve essere mantenuta fino a revoca.

La ETS deve svolgere esclusivamente operazioni esenti. Optando per la dispensa, perde il diritto di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni. Anche in regime di dispensa, l'ente resta soggetto agli adempimenti per importazioni intracomunitarie ed acquisti in reverse charge.

CASO PRATICO 3

ODV

A CURA DI MARIO PAOLO MOISO



Un'organizzazione di volontariato che svolge nell'ambito della propria attività istituzionale l'assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi, quale servizio strettamente connesso all'attività sanitaria ad integrazione di un percorso sanitario, a fronte di una tariffa o di un riconoscimento spese anche parziale, che svolge la propria attività prevalentemente con volontari e con alcuni dipendenti e che fino all'esercizio 2025 poteva considerare tale attività non commerciale sia ai fini Ires sia ai fini Iva sulla base dell'art. 8 del DPR 266/1991, dall'esercizio 2026 deve assoggettare ad IVA la propria attività?

RISPOSTA

Premesso che l'art. 102, comma 2, lett. d), del D.lgs. 117/2017, in vigore dal 2026, ha disposto:

“Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- omissis - d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266; - omissis -”.



Dal 1° gennaio 2026 le ODV passano pertanto da un regime di esclusione soggettiva generalizzata ad un sistema fondato sulla qualificazione oggettiva delle singole operazioni ai fini IVA.

A seguito quindi dell'esame della circolare n. 1/2026 emanata dall'Agenzia delle Entrate il 19 febbraio 2026, e quindi allo stato attuale della normativa, deve considerare la suddetta attività di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi, quale servizio strettamente connesso all'attività sanitaria ad integrazione di un percorso sanitario, operazioni rilevanti ai fini IVA che, ove effettivamente configurabili come prestazioni strettamente connesse all'attività sanitaria resa in regime convenzionale, possono beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 15 del D.P.R. 633/1972.

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che svolgono esclusivamente operazioni esenti (ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72), è possibile la dispensa dagli adempimenti IVA che si basa sull'opzione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/72.

La procedura consente di evitare fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale IVA, a patto di rinunciare alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

La scelta di dispensarsi dagli adempimenti IVA si manifesta innanzitutto attraverso un comportamento concludente. Si decide cioè di non emettere fattura (salvo richiesta da parte del cliente) e di non registrare le operazioni esenti.

La scelta di optare per la dispensa andrà poi confermata tramite la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui tale opzione viene esercitata. L'opzione è vincolante per un quinquennio e deve essere mantenuta fino a revoca.

La ETS deve svolgere esclusivamente operazioni esenti. Optando per la dispensa, perde il diritto di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni. Anche in regime di dispensa, l'ente resta soggetto agli adempimenti per importazioni intracomunitarie ed acquisti in reverse charge.

CASO PRATICO 4

ETS

A CURA DI PAOLO BRAMANTE



Una Associazione senza personalità giuridica di piccole dimensioni svolge due attività rientranti tra quelle di interesse generali molto diverse fra loro. Le attività vengono svolte in locali separati e il personale non è condiviso. L'associazione si chiede come effettuare il test di commercialità.

Premessa: La Circolare 1/E del 19/02/2026 è intervenuta sul tema richiamando l'Art. 13, comma 2 del D.lgs. 117/2027 e i principi di semplificazione previsti dalla legge n. 106 del 2016.

L'associazione in oggetto, visto quanto in premessa, considerata la complessità della gestione contabile, l'imputazione dei costi e dei ricavi e avendo registrato ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per un totale annuale inferiore ad euro 300.00,00 al fine del test di non commercialità potrà considerare le diverse attività di interesse generale svolte come un'unica attività.

La Circolare puntualizza che sono comprese anche le associazioni con personalità giuridica.

CASO PRATICO 5

SPONSORIZZAZIONI

A CURA DI PAOLO BRAMANTE



Una Associazione di Promozione Sociale e Sportiva dilettantistica iscritta sia al RUNTS che al RASD riceve annualmente proventi da sponsorizzazioni per importi molto elevati sia per l'attività sportiva che per le attività culturali. L'associazione considera le sponsorizzazioni come proventi di natura commerciale e su queste sconta le imposte dirette e indirette. Si chiede quale sia il riflesso dell'ammontare delle sponsorizzazioni sulla qualifica di ente non commerciale.

Premessa: Art. 79 punto 5 del D.lgs. 117/20217. La Circolare 1/E del 19/02/2026 è intervenuta sul tema nel paragrafo 2.3.2.

L'associazione ha correttamente considerato fiscalmente imponibili le entrate da sponsorizzazione considerandole componenti positivi di reddito e quindi attività di natura commerciale.

I proventi da sponsorizzazione, per espressa previsione normativa, non devono essere considerati ai fini dell'applicazione del criterio per la determinazione della qualifica come ente commerciale o non commerciale dell'ente del terzo settore. Non devono essere conteggiati nel Test di non commercialità.

La Circolare puntualizza che sono da ricomprendere anche i contratti di pubblicità e quindi anche questi ultimi non devono essere conteggiati nel Test di non commercialità.

CASO PRATICO 6

ETS sociale con catering occasionale

A CURA DI PIERO CEVOLA



Un ente del Terzo settore opera nel campo dell'inclusione sociale e lavorativa di persone fragili, svolgendo attività gratuite finanziate da contributi pubblici e privati.

Nel corso dell'anno, in occasione di eventi istituzionali e manifestazioni pubbliche, l'ente realizza un servizio di catering occasionale, gestito come parte integrante dei percorsi formativi dei beneficiari. Il servizio non è continuativo e non è aperto al pubblico in modo stabile.

Nel periodo d'imposta l'ente ha registrato:

- **210.000 euro di proventi da attività istituzionali gratuite;**
- **45.000 euro di ricavi dal servizio di catering.**

L'ente si chiede se questa attività possa essere considerata compatibile con la propria natura e se sia possibile applicare il regime forfetario dell'art. 80 CTS.

Risposta

Il servizio di catering costituisce un'attività diversa, in quanto non rientra direttamente tra le attività di interesse generale.

Tuttavia, nel caso descritto, l'attività è strettamente collegata alla missione sociale dell'ente e produce ricavi limitati.

La verifica dei limiti dell'art. 6 CTS conferma la secondarietà dell'attività.

L'ente mantiene quindi la qualifica di ETS non commerciale.

L'applicazione del regime forfetario ex art. 80 CTS consente di gestire fiscalmente il catering in modo semplificato, senza introdurre complessità sproporzionate rispetto alla dimensione dell'attività.

Calcolo dell'IRES

I ricavi derivanti dal servizio di catering occasionale sono pari a **45.000** euro e configurano prestazioni di servizi e si applicherà l'aliquota del 7%.

- Reddito forfetario:
 $45.000 \times 7\% = \mathbf{3.150 \text{ euro}}$
- IRES dovuta:
 $3.150 \times 24\% = \mathbf{756 \text{ euro}}$

L'imposta risulta coerente con il carattere strumentale e non prevalente dell'attività.

CASO PRATICO 7

A CURA DI PIERO CEVOLA

ETS con concessione temporanea di spazi

Un ente del Terzo settore gestisce uno spazio destinato ad attività sociali e culturali gratuite. In alcune occasioni, lo spazio viene concesso a pagamento a soggetti terzi per eventi coerenti con le finalità dell'ente.

La concessione è episodica, non continuativa e finalizzata a coprire parte dei costi di gestione dello spazio.

Nel periodo d'imposta l'ente ha conseguito:

- 200.000 euro di proventi da attività istituzionali gratuite;
- 60.000 euro di ricavi dalla concessione temporanea degli spazi.

L'ente si chiede se tali ricavi possano essere trattati come attività diversa e se sia possibile applicare il regime forfetario dell'art. 80 CTS.

Risposta

La concessione temporanea degli spazi costituisce un'attività diversa.

Tuttavia, nel caso in esame, l'attività è limitata, coerente con le finalità dell'ente e non assume carattere autonomo o prevalente.

Il rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 CTS consente all'ente di mantenere la qualifica di ETS non commerciale.

I ricavi derivanti dalla concessione possono pertanto essere assoggettati al regime forfetario ex art. 80 CTS.

Calcolo dell'IRES

I ricavi derivanti dalla concessione temporanea degli spazi sono pari a **60.000 euro** e rientrano tra le **altre attività**.

- Reddito forfetario:
 $60.000 \times 5\% = \mathbf{3.000 \text{ euro}}$
- IRES dovuta:
 $3.000 \times 24\% = \mathbf{720 \text{ euro}}$

Il carico fiscale resta contenuto e facilmente prevedibile.

CASO PRATICO 8

A CURA DI PAOLO ROTA

ODV-APS



Una Odv (o una Aps) che applica il regime forfetario art. 86 D.lgs. 117/2017 è obbligata ad emettere fattura?

L'adozione di questo regime consente all'Ente di non emettere fattura in quanto esonerati. Tuttavia, per scelta o su richiesta del cessionario, se l'Ente sceglie di emettere fattura, rigorosamente elettronica, essa avrà come codice natura N2.2.

Ai sensi dell'art. 86 comma 8 D.lgs. 117/2017 le Odv e le Aps che adottano il regime forfetario sono esonerate da tutti gli obblighi contenuti nel Dpr 633/72 (Testo Unico dell'Iva) ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 86 comma 9 D.Lgs. 117/2017, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Stiamo cioè parlando di quelle operazioni che rientrano nel meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell'art. 17 commi 2, 5,6 del Dpr 633/72.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 D.lgs. 117/2017 le Odv e le Aps sono altresì esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma hanno l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e gli eventuali registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

CASO PRATICO 9

A CURA DI PAOLO ROTA

ODV-APS



Una Odv (o una Aps) che applica il regime forfetario art. 86 D.Lgs. 117/2017 come si deve comportare in caso di acquisto di un bene o di un servizio dall'estero?

Preliminarmente vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. 86 comma 8 D.lgs. 117/2017 le Odv e le Aps che adottano il regime forfetario sono esonerate da tutti gli obblighi contenuti nel Dpr 633/72 (Testo Unico dell'Iva) ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 86 comma 9 D.lgs. 117/2017, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Stiamo cioè parlando di quelle operazioni che rientrano nel meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell'art. 17 commi 2, 5,6 del Dpr 633/72.

Nel caso in questione, concretamente, quando l'acquisto avviene nei confronti di un fornitore soggetto passivo Iva (ossia un operatore commerciale) non residente sia esso comunitario od extracomunitario, l'Ente deve procedere ad integrare la fattura ricevuta od emettere autofattura e procedere a quanto indicato.

Vale la pena ricordare che anche l'Ente, in quanto soggetto attivo iva, deve procedere ad effettuare il versamento dell'Iva dovuta con apposito F24 da versare obbligatoriamente a mezzo F24 telematico e, qualora il pagamento avvenisse procedendo con tributi in compensazione, il pagamento dovrà avvenire utilizzando i canali telematici dell'Agenzia Entrate.

CASO PRATICO 10

A CURA DI RICCARDO PETRIGNANI

SMS



Una Società di Mutuo Soccorso (SMS) eroga prestazioni assistenziali ai propri soci dietro pagamento di quote associative e contributi specifici.

Si chiede:

- 1. se le somme percepite siano imponibili ai fini IRES**
- 2. se il regime di non commercialità permanga in caso di servizi resi anche a non soci**
- 3. quale sia il trattamento IVA**

Risposta

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce che alle SMS si applicano specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore, tra cui quelle previste per le associazioni di promozione sociale (APS).

L’art. 85 del D.lgs. 117/2017 (CTS) richiama espressamente anche le Società di Mutuo Soccorso, prevedendo che:

- le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali;
- rese nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici;

possano essere considerate non commerciali ai fini IRES.

Ne consegue che:

- le quote e i contributi versati dai soci, se collegati alle finalità mutualistiche, non assumono rilevanza reddituale;
- tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

A condizione che l’attività sia coerente con lo scopo mutualistico e non presenti caratteristiche tipiche di un’attività rivolta al mercato.

Si rammenta che la non commercialità prevista dall’art. 85 CTS opera esclusivamente nei confronti degli associati e soggetti assimilati. Pertanto le prestazioni rese a terzi non associati assumono natura commerciale e producono reddito imponibile ai fini IRES.

La qualificazione di non commercialità ai fini IRES non comporta automaticamente esclusione IVA, quindi le prestazioni rese ai soci se effettuate a fronte di corrispettivo specifico costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA, che sono da valutare in base alla natura oggettiva del servizio:

- applicazione dell’esenzione IVA solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 10 DPR 633/72;
- in mancanza, applicazione del regime imponibile ordinario.

Le prestazioni rese a non soci seguono integralmente la disciplina IVA ordinari.



CASO PRATICO 11

A CURA DI RICCARDO PETRIGNANI

ENTI FILANTROPICI



La Fondazione Alfa Ente Filantropico, iscritto al RUNTS, possiede un immobile di proprietà ricevuto per donazione.

L'immobile viene concesso in locazione a terzi mediante contratto ordinario, senza l'impiego di una struttura organizzata in forma imprenditoriale.

I canoni di locazione percepiti sono destinati al finanziamento delle attività istituzionali di beneficenza svolte dall'ente.

Si chiede di sapere:

se i redditi derivanti dalla locazione siano imponibili ai fini IRES;

se la destinazione dei canoni a finalità filantropiche rilevi ai fini fiscali;

quali siano le condizioni affinché trovi applicazione l'agevolazione prevista dal Codice del Terzo Settore.

Risposta



La disciplina fiscale applicabile al caso prospettato è contenuta nell'articolo 84 del Codice del Terzo Settore, come esteso agli enti filantropici dal comma 2-bis, nonché nei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

I canoni derivanti dalla locazione dell'immobile posseduto dalla Fondazione Alfa costituiscono redditi di natura fondiaria, a condizione che l'immobile non sia inserito in un'attività organizzata in forma d'impresa e che la gestione mantenga carattere meramente patrimoniale. La Circolare precisa infatti che l'agevolazione riguarda i redditi fondiari, inclusi quelli derivanti dalla locazione, purché non sia configurabile una gestione immobiliare svolta con modalità imprenditoriali.

L'articolo 84, comma 2-bis, del CTS prevede che i redditi degli immobili posseduti dagli enti filantropici siano esenti da IRES quando gli immobili sono destinati allo svolgimento o al finanziamento di attività di interesse generale e i relativi proventi sono impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La circolare conferma espressamente che tale agevolazione si applica agli enti filantropici iscritti nella specifica sezione del RUNTS. Ne consegue che, nel caso descritto, i redditi fondiari derivanti dalla locazione risultano esenti ai fini IRES.

La destinazione dei canoni a finalità filantropiche assume rilievo sostanziale ai fini dell'agevolazione. La Circolare chiarisce, infatti, che i proventi non devono necessariamente essere utilizzati integralmente nel medesimo periodo d'imposta, essendo sufficiente che l'ente sia in grado di documentarne la destinazione alle attività istituzionali anche su più annualità, ad esempio in presenza di progetti futuri o programmi pluriennali.

E' quindi necessario che la gestione immobiliare, affinché l'esenzione trovi applicazione, mantenga natura patrimoniale e non assuma carattere imprenditoriale. L'agevolazione verrebbe meno, ad esempio, qualora l'ente organizzasse una gestione strutturata di più immobili, fornisse servizi accessori tipici dell'attività ricettiva (quali short rent o servizi alberghieri) oppure svolgesse un'attività immobiliare organizzata in forma d'impresa. In tali ipotesi i redditi perderebbero la natura fondiaria e diverrebbero imponibili secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa.

In conclusione, nel caso prospettato i canoni di locazione percepiti dalla Fondazione Alfa, in assenza di gestione imprenditoriale e in presenza della destinazione dei proventi alle finalità istituzionali, beneficiano dell'esenzione IRES prevista dall'articolo 84, comma 2-bis, del Codice del Terzo Settore.

CASO PRATICO 12

A CURA DI RICCARDO PETRIGNANI

Enti non commerciali



Un ente non commerciale ha modificato, nel mese di settembre 2025, la composizione del proprio Consiglio Direttivo. L'ente non è iscritto al RUNTS e non ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Alla luce delle recenti novità normative, non è chiaro se l'ente sia ancora tenuto alla presentazione del modello EAS, considerando che gli enti del Terzo Settore risultano esonerati da tale adempimento.

Il modello EAS costituisce lo strumento attraverso cui gli enti associativi comunicano all'Amministrazione finanziaria le informazioni rilevanti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

L'esonero dalla presentazione del modello riguarda esclusivamente gli enti che hanno acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore e risultano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto per tali soggetti gli obblighi informativi sono assolti attraverso i meccanismi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa del Terzo Settore.

Nel caso prospettato, l'ente non ha assunto la qualifica di ETS e continua quindi a operare come ente associativo non commerciale soggetto alla disciplina fiscale ordinaria. Di conseguenza, l'esonero previsto per gli ETS non trova applicazione e permane l'obbligo di aggiornamento del modello EAS.

La variazione della composizione del Consiglio Direttivo rappresenta infatti una modifica di dati rilevanti comunicati tramite il modello e deve pertanto essere oggetto di aggiornamento. In tali ipotesi, la normativa prevede che il modello EAS aggiornato venga presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Nel caso specifico, essendo la modifica intervenuta nel settembre 2025, l'ente dovrà procedere alla trasmissione del modello EAS aggiornato entro il 31 marzo 2026.

La mancata comunicazione nei termini può comportare criticità ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi, rendendo pertanto opportuno un attento monitoraggio delle variazioni intervenute nella struttura organizzativa.

In conclusione, l'ente non essendo ETS resta soggetto agli ordinari obblighi dichiarativi e deve presentare il modello EAS aggiornato entro il 31 marzo dell'anno successivo alla modifica del Consiglio Direttivo.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos